

Codice A1817B

D.D. 27 luglio 2023, n. 2034

**Autorizzazione idraulica n. 122/23 per lavori di "Sistemazione idraulica del Rio Cerani a presidio dell'attraversamento stradale sulla S.P. n. 52 della Valstrona" in località Cerani in comune di Valstrona (VB). Richiedente: Provincia del Verbano Cusio Ossola.**



**ATTO DD 2034/A1817B/2023**

**DEL 27/07/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n. 122/23 per lavori di “Sistemazione idraulica del Rio Cerani a presidio dell’attraversamento stradale sulla S.P. n. 52 della Valstrona” in località Cerani in comune di Valstrona (VB).  
Richiedente: Provincia del Verbano Cusio Ossola.

In data 30/05/2023, prot. di ricevimento n. 23365/2023, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 per la “Sistemazione idraulica del Rio Cerani a presidio dell’attraversamento stradale sulla S.P. n. 52 della Valstrona” in località Cerani in comune di Valstrona (VB).

All’istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali redatti dal Dott.Geol. Paolo Marangon in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

In data 26/07/2023 ns. prot. n. 32225 del 26/07/2023 sono state trasmesse tramite PEC le integrazioni richieste da questo Settore con nota prot. n. 29642 del 10/07/2023.

A seguito di sopralluogo effettuato in data 07/06/2023 da funzionari del Settore scrivente e dell’esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Cerani.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 23/2008;
- DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- art. 59 della LR 44/00;
- LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- regolamento regionale n.10/R del 16/12/2022;
- L.R. n. 37/2006;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei files degli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente controfirmati digitalmente da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- dovrà essere valutato di procedere ad intasamento con calcestruzzo e alla posa di barre rigide per legare i blocchi da reperire in alveo per la formazione della nuova scogliera in sinistra idrografica;
- dovrà essere valutato la necessità di stabilizzare superficialmente il riporto a tergo della scogliera di sinistra mediante posa di rete a doppia torsione o geocompositi antierosivi e rinverdimento, qualora l'orizzonte superficiale del riporto abbia componente fine e non sia completamente granulare con clasti lapidei grossolani;
- dovrà essere attentamente valutata, in fase esecutiva, la possibilità di sostituire le opere di sostegno previste in sponda destra con un intervento di intasamento dei blocchi, come riportato nel paragrafo 3 della relazione integrativa.
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere adeguatamente smaltito o riutilizzato per ritombamento di sponda mentre quello proveniente dalle eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, tramite PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali

variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I funzionari referenti  
Dott.Geol. P.SEMINO  
Ing. Di Bari

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'